

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Seconda Sezione Civile**

Il giudice,  
dr. Corrado Cartoni,  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado,  
iscritta al n. 519  
del ruolo generale per gli affari contenziosi  
dell'anno 2018,  
posta in decisione all'udienza del 3.12.2021,  
e vertente

**tra**

Provincia di Vercelli, in persona del presidente pro-tempore, Comune di Livorno Ferraris, in persona del sindaco pro-tempore, Comune di Verolengo, in persona del sindaco pro-tempore, Comune di Cigliano, in persona del sindaco pro-tempore, Comune di Caselle Landi, in persona del sindaco pro-tempore, Comune di Castelnuovo Bocca D'Adda, in persona del sindaco pro-tempore, Comune di Monticelli D'Ongina, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44/46, presso lo studio dell'Avv. Xavier Santiapichi che li rappresenta e difende per procura in atti,

**- attore -**

**e**

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso la Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,

**- convenuti -**

**FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Provincia di Vercelli, il Comune di Livorno Ferraris, il Comune di Verolengo, il Comune di Cigliano, il Comune di Caselle Landi, il Comune di Castelnuovo Bocca D'Adda ed il Comune di Monticelli D'Ongina convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Cipe ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ottenere il riconoscimento del diritto all'intero ammontare del contributo previsto dall'art. 4 del d.l. 14.11.2003, n. 314, nonché proponendo in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 298, legge n. 311 del 30.12.2004 per violazione degli artt. 9, 32, 117, 3, 119, 120, 97, 5, 53 e 81 della Costituzione.

Gli attori esponevano che l'art. 4 del decreto legge 4.11.2013, n. 314, convertito dalla legge n. 368 del 24.12.2003 prevede un contributo per ridurre il carico ambientale in favore dei soggetti pubblici che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare; di aver diritto all'erogazione di tale contributo, da determinarsi mediante una aliquota da applicare alle tariffe elettriche e sulla base di parametri oggettivi; che secondo l'interpretazione dell'art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 30.12.2004 le amministrazioni convenute riducevano l'ammontare del contributo al 30%; che tale interpretazione era da ritenersi errata, atteso che la norma in questione si limita a stabilire che una quota parte degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica deve essere versata all'entrata dello Stato invece che nel conto oneri della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, senza alcuna riduzione dell'ammontare

del contributo; che l'art. 7-ter del decreto legge n. 208 del 30.12.2008 confermava l'interpretazione in ordine alla permanenza del contributo nella misura del 100% e che una diversa interpretazione sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 9, 9, 32, 117, 3, 119, 120, 97, 5, 53 e 81 della Costituzione.

Si costituivano i convenuti, eccependo la nullità della citazione per genericità, la prescrizione decennale nei confronti del Comune di Vercelli per gli anni 2004, 2005 e 2006, la carenza di interesse per le annualità anteriori al 2009 e per le annualità 2016 e 2017, nonché la infondatezza della pretesa e della questione di legittimità costituzionale.

All'udienza del 3.12.2021 gli attori concludevano per il riconoscimento del diritto all'intero ammontare del contributo previsto dall'art. 4 del d.l. 14.11.2003, n. 314, oltre interessi, ovvero, in subordine, per la declaratoria della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, i convenuti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto della pretesa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.

### **DIRITTO**

Preliminarmente è rigettata l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (per tutte Cass. Civ., Sez. II, n. 1236 del 27.1.2012 e Cass. Civ., Sez. III, n. 17180 del 6.8.2007), sono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. "causa petendi", rappresentata dall'invocato diritto all'intero ammontare del contributo previsto dall'art. 4 del d.l. 14.11.2003, n. 314, ed il c.d. "petitum", costituito, appunto, dalla domanda di accertamento di tale diritto.

Nel merito, l'art. 4, 1° comma, del decreto legge n. 314 del 14.11.2003, convertito in legge n. 368 del 24.12.2003, prevede misure di compensazione territoriale, fino

al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e al comma 1 bis che “L’ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un’aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro (22) per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto”.

L’art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 30.12.2004 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall’applicazione dell’aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003,

n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma”.

Orbene, certamente in base a questa norma il 70% del contributo deve essere versato nel bilancio dello stato, ma la questione è se questa normativa comporti automaticamente la riduzione al 30% del contributo spettante a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, con relativa abrogazione implicita dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 314/2003.

In realtà questo comma è vigente e non è stato abrogato, ma soprattutto, a far ritenere che il “quantum” del contributo sia rimasto invariato e che non vi è stata alcuna riduzione, soccorre l'art. 7-ter del d.l. 208 del 30.12.2008, inserito dalla legge di conversione 27.2.2009, n. 13, il quale sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 4 del d.l. n. 314/03 e prevede, come già evidenziato sopra, che il contributo è assegnato in misura del 50% in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25% per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25% per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito.

Questa norma è successiva all'art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 30.12.2004 e, dunque, questa legge finanziaria non può aver abrogato il comma 1 bis, appunto in quanto entrato in vigore successivamente, e non prevede alcuna riduzione del contributo.

Se, infatti, il legislatore con la legge finanziaria del 2005 avesse voluto far corrispondere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70% del contributo una contemporanea e proporzionale riduzione del contributo spettante ai soggetti beneficiari, non avrebbe poi successivamente introdotto i

commi 1 e 1 bis del tenore suddetto, con individuazione delle percentuali spettanti e pari al 100% senza nulla dire sulla riduzione del contributo.

In definitiva l'art. 1, comma 298, legge 311/04 deve essere interpretato nel senso di sottrarre parte del contributo alla gestione separata, dunque con valenza meramente contabile.

Ciò è da dirsi anche perché la Cassa di conguaglio per il settore elettrico costituisce comunque un organo dello Stato e del pari statale deve ritenersi la proprietà delle risorse affluite alla Cassa, pur se di provenienza dagli utenti del servizio elettrico (Cass. civ., Sez. Unite, 29/07/2003, n. 11632).

Dunque, anche sotto questo profilo, l'art. 1, comma 298, legge 311/04 nulla ha sostanzialmente innovato, trattandosi sempre di utili comunque di proprietà dello stato che sono stati solo sottratti ad una gestione fuori bilancio.

In definitiva, precisato che con il presente giudizio gli attori non avanzano domande di condanna, ma solo di accertamento del loro diritto, e che non vi è neanche domanda od eccezione di reciproci conteggi di dare ed avere, e che dunque non si tiene conto nella pronuncia dei pagamenti intervenuti per il medesimo contributo, è dichiarato il diritto degli attori all'intero ammontare del contributo previsto dall'art. 4 del d.l. 14.11.2003, n. 314, da quantificarsi in base alla C.T.U., la quale ha riconosciuto il contributo ai sei Comuni solo dal 2009, ha applicato le percentuali di cui all'art. 7 - ter del d.l. 30.12.2008, n. 208 ed ha risposto alle osservazioni delle parti, per il periodo dal 2004 al 2017 per la Provincia di Vercelli in complessivi euro 74.379.918,90, per il Comune di Livorno Ferraris in euro 6.706.143,62, per il Comune di Casale Landi in euro 1.826.169,90, per il Comune di Castelnuovo Bocca D'Adda in euro 1.571.034,26, per il Comune di Monticelli D'Ongina in euro 4.166.593,68, per il Comune di Cigliano in euro 3.447.161,74 e per il Comune di Verolengo in euro 6.276.315,77, importi non contestati nella loro quantificazione, oltre interessi legali dalle singole scadenze.

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione decennale nei confronti della Provincia di Vercelli, il pagamento decurtato per le annualità 2004, 2005 e 2006 è avvenuto in data 20.3.2008, come risulta dalla nota n. 24559 del 5.10.2016 (all. n. 14 fascicolo parte attrice), e, dunque, solo da tale data, vale a dire dalla conoscenza del pregiudizio, è decorso il termine decennale, interrotto con la notifica della citazione introduttiva del presente giudizio nel dicembre 2017.

Sussiste, altresì, trattandosi di domanda di accertamento, l'interesse anche per le annualità 2016 e 2017, conteggiate peraltro dal C.T.U.

Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

**a)** rigetta le eccezioni preliminari; **b)** accerta il diritto della Provincia di Vercelli, del Comune di Livorno Ferraris, del Comune di Verolengo, del Comune di Cigliano, del Comune di Caselle Landi, del Comune di Castelnuovo Bocca D'Adda e del Comune di Monticelli D'Ongina all'intero ammontare del contributo previsto dall'art. 4 del d.l. 14.11.2003, n. 314; **c)** accerta l'ammontare del contributo previsto dall'art. 4 del d.l. 14.11.2003, n. 314 per il periodo dal 2004 al 2017 per la Provincia di Vercelli in complessivi euro 74.379.918,90, per il Comune di Livorno Ferraris in complessivi euro 6.706.143,62, per il Comune di Casale Landi in euro 1.826.169,90, per il Comune di Castelnuovo Bocca D'Adda in euro 1.571.034,26, per il Comune di Monticelli D'Ongina in euro 4.166.593,68, per il Comune di Cigliano in euro 3.447.161,74 e per il Comune di Verolengo in euro 6.276.315,77, oltre interessi legali dalle singole scadenze; **d)** condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido delle spese processuali che

liquida in euro 26.800,00 per compensi ed euro 600,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa; e) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido delle spese della C.T.U.

Roma, 11.6.2022

Il Giudice  
Dr. Corrado Cartoni